

► Decreto "Super Green Pass"

Le misure in sintesi:

- 1) **dal 6/12** entra in vigore il **green pass "rafforzato"**: si ottiene solo con vaccinazione o guarigione (no tampone);
- 2) la **validità del green pass "rafforzato" scende da 12 a 9 mesi**;
- 3) **dal 16/12/2021 al 15/1/2022** valgono le **nuove regole transitorie** per le zone colorate;
- 4) **dal 6/12 il green pass "base"** (ottenuto con tampone) sarà **obbligatorio** per: alberghi, agriturismi con solo pernottamento, spogliatoi per l'attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale;
- 5) l'accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar, ristoranti e agriturismi (somministrazione pasti) al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentivo **in zona bianca e gialla solo ai possessori di green pass rafforzato** (Piemonte per ora zona bianca)
- 6) ulteriori limitazioni nella zona arancione per chi non possiede il green pass rafforzato;
- 7) **vaccinazione obbligatoria estesa** a personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico dal 15/12;
- 8) **dal 15/12 richiamo obbligatorio per professioni sanitarie**
- 9) **rafforzamento sistema controlli**: entro 3 giorni dall'entrata in vigore del DL, i Prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 gg adottano nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente.

Norme che non sono cambiate:

- l'uso della mascherina resta:
 - **non obbligatoria** all'aperto in zona bianca;
 - **obbligatoria all'aperto e al chiuso** in zona gialla, arancione e rossa.
 - **Sempre obbligatorio** in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti.
- resta invariate le **tipologie** e la **durata dei tamponi**

► Green Pass nei luoghi di lavoro - novità

I lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia del proprio green pass in modo da essere esonerati, per tutta la durata della relativa validità, dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. Questo al solo fine di semplificare le verifiche del green pass, **è una facoltà del lavoratore e non un obbligo**.

Il ricevimento del green pass da parte del lavoratore tuttavia **impone al Datore di Lavoro l'adozione di una serie di misure di sicurezza** aventi la finalità di "proteggere" i dati contenuti nelle certificazioni, dati strettamente riservati e personali del lavoratore in quanto il certificato contiene info attinenti alla salute, la cui violazione può ledere i diritti dell'interessato. E' quindi importante essere in linea con la **Normativa in materia di Privacy** (Regolamento sulla protezione dei dati).

La scadenza di validità della certificazione durante il tempo della prestazione lavorativa non darà luogo a sanzioni, tuttavia la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.